

Riscatto (domanda di) – Qualificazione professionale post laurea – Espressa indicazione del titolo posseduto nella normativa di riferimento - Necessità.

Tribunale di Milano – 13.01.2010 n. 86 – Dott.ssa Porcelli – M.R. (avv. Esposti) – INPS (avv. Marsico)

La normativa che disciplina il riscatto, ai fini previdenziali, dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario prevede specificamente i vari tipi di diploma utili all'esercizio del diritto, tra cui il "diploma di specializzazione". Ulteriori disposizioni prescrivono poi che i relativi corsi di studio debbano svolgersi presso le scuole di specializzazione costituite presso le università; ne consegue che soltanto i diplomi di specializzazione di natura universitaria –o, eventualmente, quelli conseguiti presso Scuole od Istituti dichiarati equiparabili alle università- danno titolo a chiedere il riscatto dei relativi periodi di studio.

FATTO - Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 22-9-09, M. R. ha convenuto in giudizio l'INPS per sentir accertare il proprio diritto a riscattare ai fini previdenziali il periodo del corso di durata triennale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione farmacologia, conseguito presso l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

Ha esposto di aver conseguito la laurea in Scienze Biologiche in data 8-10-75 e di aver conseguito, nella sessione d'esame del giugno 1979, la qualificazione professionale come "specialista ricerca farmacologia", superando le prove finali del corso n. 1387 di durata triennale istituito dalla Regione Lombardia presso l'Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, Istituto dai quale era poi stata assunta in data 1-10-82.

Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.

DIRITTO - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

I fatti sono pacifici: la ricorrente ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche

e ha conseguito altresì, con attestato del 5-11-79, la qualificazione professionale come “specialista ricerca farmacologica”, superando le prove finali di un corso di durata triennale istituito dalla Regione Lombardia ai sensi della l. n. 264/49 e della L. R. n. 93/75, presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”.

È altresì pacifica la normativa applicabile.

L’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 184/97 prevede: “sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341”. Tale norma elenca i vari tipi di diploma, tra cui è espressamente menzionato il “diploma di specializzazione”.

La ricorrente fonda la propria domanda di riscatto sul presupposto che il corso frequentato presso l’Istituto Mario Negri presenti i requisiti richiesti dalla legge per individuare un corso volto all’ottenimento di un diploma di specializzazione di natura universitaria.

A tal fine invoca il disposto dell’art. 4, 1° comma, della l. n. 341/90, il quale effettivamente precisa che il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni, finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, ma aggiunge altresì che tali corsi devono svolgersi presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. n. 162/82. Tale D.P.R., all’art. 1, prevede che le scuole di specializzazione possono essere costituite presso le università, ma in ricorso nulla viene dedotto in relazione a questa ulteriore condizione e neppure in relazione all’eventuale equiparabilità dell’Istituto Mario Negri alle università a tali fini.

Si aggiunga che la stessa l. n. 341/90, all’art. 9, prevede un apposito ordinamento dei corsi di specializzazione, e da ciò si desume che non ogni corso post universitario può essere considerato, sic et simpliciter, come corso di specializzazione.

Inoltre l’art. 14 della l. n. 845/78 (legge quadro in materia di formazione professionale), sempre invocato in ricorso, semplicemente prevede che, dopo il superamento delle prove finali del corso di formazione professionale, la regione rilascia un’attestazione in base alla quale gli uffici di collocamento assegnano le qualificazioni valide ai fini dell’avviamento al lavoro e all’inquadramento aziendale; precisa inoltre che tali attestazioni costituiscono anche titolo per l’ammissione a pubblici concorsi: non viene specificato, invece, che tali attestati equivalgono o siano comunque equiparabili ai diplomi di

specializzazione di cui alla l. n. 341/90.

Per tutte le considerazioni che precedono la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.

Si ritiene sussistano eque ragioni, tenuto conto della novità delle questioni affrontate, per un'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

(Omissis)